



**COMUNE DI MORRO D'ORO**  
PROVINCIA DI TERAMO

Deliberazione N° **23**

Data **09/09/2014**

**Copia** Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: **APPROVAZIONE ALIQUOTE TARIFFE SERVIZI INDIVISIBILI (TA.SI)**

L' ~~11~~ **die** ~~11~~ **MILAQUATTORDICI** giorno **NOVE**, del mese di **SETTEMBRE**, alle ore **18:25**  
nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri  
a norma di legge, risultano all'appello nominale:

<b>CONSIGLIERI</b>	Presenti	Assenti	<b>CONSIGLIERI</b>	Presenti	Assenti
POLIANDRI MICHELE	X		FOGLIA MANUELA	X	
MAIORANI VALERIA	X		MARZIANI PATRIZIA	X	
ROSINI LUCIANO	X		COLLELUORI PIERO	X	
DI MENCO CANDIDO	X		MALVONE CONCETTA	X	
DI SANTE ROBERTA	X		NARCISI GIANMICHELE	X	
IANNI GIOVANNI	X		D'ELPIDIO JESSICA	X	
SULPIZI FRANCESCO	X				

Presenti n. **13** Assenti n. **0**

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Dott. **POLIANDRI MICHELE** nella sua qualità di Sindaco
- Partecipa il Segretario Comunale Dott. **CANDELORI FABIOLA** La seduta è PUBBLICA.
- Nominati Scrutatori i Signori:

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno;

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Ore 18,25 primo appello è presente l'Assessore Esterno Enrico Valentini.  
Illustra l'argomento l'Ass. Rosini Luciano;

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'Allegato 1) relativo agli interventi della seduta;

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che la TASI:

- è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

Visto inoltre il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014, con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI per quanto riguarda:

- a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale;
- b) la fissazione per legge delle scadenze di versamento della TASI, coincidenti con quelle dell'IMU (16 giugno e 16 dicembre);
- c) l'introduzione dell'esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, comuni, comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti dall'ICI ai sensi dell'articolo 7 del d.Lgs. n. 504/1992;
- d) il divieto di affidare la riscossione e l'accertamento della TASI a coloro che risultavano già affidatari delle attività IMU;

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 16/2014 (conv. in legge n. 68/2014), i quali testualmente recitano:

*676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento*

*677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.*

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
  - per l'anno 2014 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
  - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Solo per il 2014 i limiti in parola possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano introdotte detrazioni o altre misure agevolative sulla prima casa tali da determinare un carico fiscale equivalente o inferiore a quello dell'IMU;
  - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014, con la quale sono stati forniti chiarimenti in ordine all'applicazione della maggiorazione dello 0,8 per mille di cui al comma 677 della legge n. 147/2013;

Richiamato infine l'articolo 4, comma 12-*quater*, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (conv. in legge n. 89/2014), il quale, con la modifica del comma 688 della legge n. 147/2013, ha fissato scadenze di versamento dell'acconto TASI 2014 differenziate in funzione della data di approvazione e pubblicazione delle aliquote sul sito informatico del Ministero dell'economia e delle finanze, stabilendo che:

- l'acconto TASI era dovuto entro il 16 giugno 2014 in caso di pubblicazione della delibera entro il 31 maggio 2014, con invio da parte del comune entro il 23 maggio 2014;
- l'acconto TASI è dovuto entro il 16 ottobre 2014 in caso di pubblicazione della delibera entro il 18 settembre, con invio da parte del comune entro il 10 settembre 2014;
- non è dovuto acconto ed il tributo è versato in unica scadenza il 16 dicembre 2014 nel caso di mancata pubblicazione della delibera entro il 18 settembre, con applicazione dell'aliquota di base all'1 per mille, fatta salva la clausola di salvaguardia di cui al comma 677;

Visto il Regolamento per la disciplina della IUC , approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. .... in data odierna *immediatamente eseguibile* ;

a) VISTO l'art. 52 che prevede un riparto del carico tributario complessivo del 20% a carico dell'utilizzatore e del 80% a carico del titolare del diritto reale sull'immobile ;

Vista la propria deliberazione n.24 in data odierna *immediatamente eseguibile*, con la quale sono state fissate, per l'anno di imposta in corso, le seguenti aliquote/detrazioni ai fini del pagamento dell'imposta municipale propria<sup>1</sup>:

<b>Fattispecie</b>	<b>Aliquota</b>
Abitazione principale e relative pertinenze (A1, A8, A9)	0,40%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	Esenti
Fabbricati ceduti in uso gratuito a familiari in linea retta di 1° grado ( genitori-figlio/a o figlio/a-genitori)	0,76%
Aliquota di base per i residenti all'estero iscritti all'aire , purchè l'abitazione risulti non locata oppure se la stessa è data in comodato d'uso gratuito a familiari in linea retta di 1° grado ( genitori-figlio/a o figlio/a-genitori)	0,76%
Aliquota di base ( tutti gli altri immobili - aree edificabili –terreni agricoli)	1,00%
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

<sup>1</sup> Riportare le aliquote/detrazioni IMU deliberate dal Comune.

Ritenuto necessario, per l'anno 2014, di awalersi della deroga alla clausola di salvaguardia contenuta nell'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge n. 16/2014, conv. in legge n. 68/2014, (di modifica al comma 677 della legge n. 147/2013) e di aumentare l'aliquota TASI per gli altri immobili dello 0,40 per mille;

Ritenuto quindi di fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2014, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013<sup>2</sup>:

<b>Fattispecie</b>	<b>Aliquota ‰<sup>0/100</sup></b>
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	2,0
Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9)	2,5
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado che abbiano staccato il proprio stato di famiglia da quella di origine	1,0
Unità immobiliari possedute dai residenti all'estero iscritti all'AIRE purchè l'abitazione risulti non locata oppure se la stessa è data in comodato d'uso gratuito a familiari in linea retta di 1° grado	1,0
Tutti gli altri immobili ed aree edificabili	1,40

<sup>2</sup> La differenziazione delle aliquote proposta di seguito rappresenta un semplice suggerimento che i comuni possono liberamente modificare nel rispetto delle aliquote massime previste e della clausola di salvaguardia di cui al comma 677 della legge n. 147/2013

Ritenuto inoltre, in ordine all'applicazione delle detrazioni TASI per abitazione principale, di stabilire una detrazione di € 30,00 a favore delle abitazioni principali ;

Stimato in €. 274.000,00 il gettito TASI derivante dall'applicazione delle aliquote e delle detrazioni di cui sopra;

Dato atto che, in base a quanto previsto dall'articolo 58 del vigente Regolamento TASI, i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti<sup>3</sup>:

- o Illuminazione pubblica;
- o Sicurezza e vigilanza ;
- o Viabilità e gestione del territorio ;
- o Anagrafe e stato civile ;
- o Servizi socio assistenziali e cimiteriali;

Visti i costi dei servizi indivisibili di cui sopra, di cui si riportano le risultanze finali:

SERVIZI INDIVISIBILI	COSTI
Illuminazione Pubblica	€118.500,00
Sicurezza e vigilanza	€ 78.536,00
Viabilità e gestione del territorio	€ 286.981,00
Anagrafe e stato civile	€ 104.680,00
Servizi socio assistenziali e cimiteriali	€ 226.900,00
<b>Totale</b>	<b>€ 815.597,00</b>

<sup>3</sup> Barrare le opzioni che interessano

a fronte di un gettito di €. 274.000,00 (copertura 33,5%);

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *"le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi"*;

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Visti:

- il decreto del Ministero dell'interno del 19 dicembre 2013 (G.U. n. 302 in data 27 dicembre 2013), con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2014, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000;
- il decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014 (G.U. n. 43 in data 21 febbraio 2014), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra;
- il decreto del Ministero dell'interno del 29 aprile 2014 (G.U. n. 99 in data 30 aprile 2014), con il quale è stato prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra;
- il decreto del Ministero dell'interno del 18 luglio 2014 (G.U. n. 169 in data 23 luglio 2014), con il quale è stato prorogato al 30 settembre 2014 il termine di cui sopra;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

*15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto*

legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederaleismofiscale.gov.it](http://www.portalefederaleismofiscale.gov.it) ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Richiamato infine l'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013, come da ultimo modificato dall'articolo 4, comma 12-*quater*, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (conv. in legge n. 89/2014), il quale fissa al 10 settembre 2014 il termine per l'invio della deliberazione delle aliquote TASI per l'anno 2014;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Presenti n. 13 e votanti n. 13 ;

Con voti Favorevoli n. 9 (maggioranza) ; Astenuti Nessuno, Contrati n. 4 (Minoranza) ;

#### DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote della TASI per l'anno 2014<sup>4</sup>:

Fattispecie	Aliquota <sup>°/°°</sup>
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	2,0
Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9)	2,5

<sup>4</sup> La differenziazione delle aliquote proposta di seguito rappresenta un semplice suggerimento che i comuni possono liberamente modificare nel rispetto delle aliquote massime previste e della clausola di salvaguardia di cui al comma 677 della legge n. 147/2013.

Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado che abbiano staccato il proprio stato di famiglia da quella di origine	1,0
Unità immobiliari possedute dai residenti all'estero iscritti all'AIRE purchè l'abitazione risulti non locata oppure se la stessa è data in comodato d'uso gratuito a familiari in linea retta di 1° grado	1,0
Tutti gli altri immobili ed aree edificabili	1,40

- 2) di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16;
- 3) di stabilire, in attuazione dell'articolo 57 del Regolamento per l'applicazione della TASI, una detrazioni di € 30,00 ai possessori di abitazioni principali;
- 4) di stimare in €. 274.000,00 il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote/detrazioni di cui sopra;
- 5) di stabilire in €. 815.597,00 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI, come analiticamente illustrati nella tabella sottoriportata :

SERVIZI INDIVISIBILI	COSTI
Illuminazione Pubblica	€118.500,00
Sicurezza e vigilanza	€ 78.536,00
Viabilità e gestione del territorio	€ 286.981,00
Anagrafe e stato civile	€ 104.680,00
Servizi socio assistenziali e cimiteriali	€ 226.900,00
<b>Totale</b>	<b>€ 815.597,00</b>

- 6) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalesismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalesismofiscale.gov.it) entro e non oltre il 10 settembre 2014, ai sensi dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013;
- 7) di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune, sezione Trasparenza.

Successivamente, stante l'urgenza,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione , Presenti n. 13 , Votanti n. 13

Con voti Favorevoli n. 9 (maggioranza) ; Astenuti Nessuno, Contrati n. 4 (Minoranza) ;

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

Dato per letto, confermato e sottoscritto:


**Il Presidente**  
F.to **Geom. POLIANDRI MICHELE**

**Il Segretario Comunale**  
F.to **Dott.ssa CANDELORI FABIOLA**

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 Giorni a partire dal \_\_\_\_\_



**Il Segretario Comunale**  
F.to **Dott.ssa CANDELORI FABIOLA**

---

La presente deliberazione

- perchè resa immediatamente eseguibile, ai sensi ed agli effetti del 4° comma, art. 134 del TUEL - D.Lgs. n. 267/2000;
- è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ trascorsi 10 giorni dalla fine della pubblicazione ai sensi del 3° comma, art. 134 del TUEL - D.Lgs. n. 267/2000.

Morro d'Oro, li \_\_\_\_\_

**Il Segretario Comunale**  
F.to **Dott.ssa CANDELORI FABIOLA**

---

E' copia conforme all'originale da servire ad uso amministrativo, composta da n. \_\_\_\_\_ Pagine.

Morro d'Oro, li \_\_\_\_\_

**Il Segretario Comunale**